

Società di comodo, stop con cause autodimostrate

Dichiarazioni dei redditi

Sole
24 ORE
Formazione

La riforma ha di fatto eliminato l'interpello in attesa di un riassetto globale

Gli articoli in pagina affrontano alcuni dei temi trattati nella sessione di Master Telefisco del 3 aprile.

Luca Gaiani

La riforma fiscale “cancella” la possibilità di ottenere la disapplicazione mediante interpello per le società di comodo. Salvi i casi di scuola di società in regime di *cooperative compliance*, nel modello Redditi 2024 le situazioni oggettive che hanno impedito di realizzare i ricavi minimi possono soltanto essere “autodimostrate” dai contribuenti. In attesa dell’auspicata modifica della norma in chiave europea, prevista dalla legge delega 111/23, è necessario mantenere un’adeguata documentazione che attesti la congruità dei proventi realizzati in base alle condizioni di mercato.

Società di comodo e interPELLI

L’articolo 30, comma 4-bis, della legge 724/1994 stabilisce che le società che non superano il test di operatività

e non rientrano in alcuna delle cause di disapplicazione automatica possono, in presenza di situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento di un ammontare di ricavi e proventi pari a quello minimo presunto, produrre interpello probatorio ex articolo 11, lettera b), dello Statuto del contribuente.

Il Dlgs 219/2023 ha modificato la disciplina degli interPELLI trasferendo l’interpello probatorio alla lettera e) dell’articolo 11 e prevedendo che le istanze di questo tipo possano essere presentate solo dai contribuenti che aderiscono al regime dell’adempimento collaborativo e da quelli che presentano interPELLI sui nuovi investimenti ex Dlgs 147/2015.

Nel silenzio dell’agenzia delle Entrate, è così venuta meno, sostanzialmente per tutte le società di comodo, la possibilità di farsi “certificare” la disapplicazione tramite interpello. Le istruzioni al modello Redditi SC 2024 continuano peraltro a richiamare gli interPELLI probatori previsti in via generalizzata dalla precedente lettera b) dell’articolo 11: norma che, dal 18 gennaio scorso, non è più applicabile.

Stop alle penalizzazioni Iva

L’articolo 9 della legge delega di riforma fiscale prevede una riscrittura delle disposizioni sulle società non operative, la quale – ispirandosi ai principi elaborati in materia di Iva dalla giurisprudenza – consenta di colpire tutte e soltanto le società senza impresa utilizzate quale schermo per l’instestazione di beni dei soci.

Un’indicazione rilevante è giunta dalla recente sentenza della Corte di Giustizia Ue (causa C-341/22), secondo cui non è possibile negare il diritto alla detrazione dell’Iva solo perché

l’importo delle operazioni attive è inferiore alla soglia minima calcolata in base al valore delle attività, come prevede la norma italiana sulle società non operative. Pertanto, il mancato superamento del test di operatività non potrà comportare penalizzazioni ai fini Iva se la società svolge una effettiva, ancorché minima, attività di impresa, essendo altrimenti violate le regole unionali.

Nel modello Redditi 2024

Ai fini delle imposte dirette – e in attesa che le norme vengano riscritte – le società che, pur non rientrando tra quelle “senza impresa”, non superano il test di operatività dovranno, come in passato, documentare l’esistenza delle situazioni oggettive che hanno impedito di conseguire i ricavi minimi.

La risposta 53/2024 evidenzia che l’atteggiamento dell’Agenzia su questi temi è ancora ancorato a elementi formali, il che fa salutare con favore l’eliminazione (di fatto) degli interPELLI per le società di comodo.

In ogni caso, non è sufficiente appellarsi ai futuri principi e limitarsi a dimostrare di non essere una società “schermo” (condizione pur sempre necessaria). Occorre documentare, avvalendosi di perizie, in particolare per le società di gestione immobiliare, che i parametri di calcolo dei ricavi minimi sono “sbagliati” sia nella misura percentuale, sia nell’applicazione del coefficiente a un valore fiscale (al lordo degli ammortamenti) che potrebbe essere del tutto differente da quello di mercato. Per gli immobili sfitti si dovrà dimostrare l’attività svolta per la ricerca di inquilini e/o che l’eventuale decisione di non affittare dipende da una valutazione economica.